



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 21/4 del 15.4.2016

Porto di Olbia. Disciplinare zona franca doganale non interclusa

Art. 1

La zona Franca Non Interclusa di Olbia è delimitata secondo quanto previsto dal comma 2, Art. 1, del Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 75 e, segnatamente, secondo quanto previsto dall'Art. 168 Bis del Codice Doganale Comunitario approvato con Reg. CEE n. 2913/92 poi integrato ed aggiornato dal Reg. CEE n.2700/2000, così come risulta PERIMETRATA nell'allegata Planimetria (All. n. 1) approvata dal CDA del CIPNES Gallura con delibera n. 44 in data 11.12.2015 ed approvata dal Consiglio Comunale di Olbia con Delibera n. 131 del 19.12.2015.

Art. 2

La Zona Franca Non Interclusa di Olbia di Olbia sarà regolata e gestita secondo quanto indicato nell'allegato Piano Operativo di Gestione (All. n. 2) approvato dal CDA del CIPNES Gallura con delibera n. 44 in data 11.12.2015 ed approvata dal Consiglio Comunale di Olbia con Delibera n. 131 del 19.12.2015.

Art. 3

Nella predetta Zona Franca Doganale Non interclusa (con previsione di magazzini e/o Depositi privati di Tipo "C" privati) è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, ivi compreso il c.d. "perfezionamento attivo" delle merci, così come previsto dalle disposizioni del codice doganale comunitario vigente e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, perfezionamento attivo e passivo, esportazione e riesportazione delle merci.

Art. 4

Il soggetto gestore della Zona Franca Doganale Aperta Non Interclusa di Olbia è stato individuato con la Delibera del Comune di OLBIA nel "CIPNES Gallura", anche ai sensi dell'Art. 1 lett. d) della L.R. n. 10 del 25 luglio 2008 Riordino delle funzioni in materia industriale).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5

Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dalla legge, viene identificata ed individuata nella Direzione della circoscrizione Doganale di Sassari l'Autorità Doganale competente.

Art. 6

La "delimitazione virtuale" della Zona Franca Doganale Non Interclusa di Olbia sarà effettuata mediante la realizzazione di una "striscia tratteggiata a terra" di colore BLU e ROSSO, corrente lungo il perimetro terrestre dell'attuale intera Zona Industriale di Olbia ivi compreso l'avamposto del molo Cocciani, mentre il confine marino risulta naturalmente delimitato dalla linea di battigia marina (come da cartografia, Allegato n. 1).

Art. 7

Il soggetto gestore della sopra descritta Zona Franca Doganale Non Interclusa di Olbia, risulta l'unico interlocutore con le competenti Agenzia delle Dogane di Sassari (Dazi e accise) e con l'Agenzia delle Entrate di Olbia (Regime in sospensione/esenzione di IVA) per le comunicazioni concernenti le aziende insediate o insediande che intendono operare estero su estero, inteso come estero Extra-UE.

Art. 8

Rientra tra i compiti del sopra individuato "soggetto gestore", quello di svolgere l'attività promozionale della ZFD in argomento, volta all'attrazione degli investimenti pubblici e privati.

Il soggetto gestore promuoverà inoltre forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche coinvolte e i rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Art. 9

Le richieste di intrapresa degli operatori economici volte ad esercitare le attività imprenditoriali agevolate consentite all'interno della esposta Zona Franca sono presentate al titolare della pianificazione e della relativa area amministrativa del "soggetto gestore" i quali provvedono a curare ed effettuare l'istruttoria verificando i requisiti e la disponibilità dell'area e/o dell'immobile per l'intrapresa economica, riscontrando l'istanza nel termine massimo di 30 giorni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10

In ordine alle autorizzazioni preventive da parte dell'Autorità doganale e dell'Autorità portuale, si applicano i termini massimi non prorogabili di 90 giorni, salvo i termini più brevi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Per la movimentazione delle merci in entrata e in uscita dalla zona franca viene redatto apposito disciplinare da parte dell'Autorità doganale che dovrà tenere conto della necessità di massima telematizzazione, trasparenza e velocità delle procedure e prevedere il meccanismo del silenzio assenso in caso di mancata conclusione del procedimento entro trenta giorni o di massimo novanta giorni solo in caso di motivate esigenze.